

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2017
309/2017/E/EEL**

**ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON
DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO
AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) A RISTORO DEI
CONSUMATORI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 ed, in particolare, l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/E/EEL (di seguito: deliberazione 197/2013/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 525/2014/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 459/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2016, 800/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 800/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL (di seguito: deliberazione 177/2017/E/EEL);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 316/2016/R/ EEL, recante la revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi – interventi prioritari (di seguito: documento per la consultazione 316/2016/R/EEL);
- i vigenti contratti-tipo di dispacciamento in prelievo ed in immissione, come risultanti dall’ultima versione approvata dall’Autorità nell’ambito delle procedure di approvazione del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di Terna S.p.a. (di seguito: Terna).

FATTO:

1. Con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL).
2. I procedimenti traggono avvio dall’analisi dei dati e delle informazioni messe a disposizione da Terna ai sensi del TIMM; sulla base di tale analisi, l’Autorità, aveva rilevato, tra l’altro, che alcuni utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo e/o di unità di produzione, stavano ponendo in essere strategie di programmazione non coerenti con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza nei riguardi del sistema, che dovrebbero invece caratterizzare il comportamento di un operatore nell’ambito del servizio di dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, commi 1, 3 e 6 della deliberazione 111, come recepiti dal comma 4.3 del contratto di dispacciamento in prelievo e dal comma 4.4 del contratto di dispacciamento in immissione (di seguito: strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema).
3. Le predette condotte, hanno, in particolare, consentito a diversi utenti del dispacciamento di trarre un beneficio economico (in termini di maggiori ricavi o

minori costi nell'ambito della regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento rispetto al dovuto) che, in realtà, non risulta riconoscibile in quanto conseguente alla violazione del citato articolo 14, comma 6, della deliberazione 111 e, quindi, delle corrispondenti clausole dei contratti di dispacciamento. Il conseguimento di tale beneficio (non dovuto) avrebbe peraltro comportato un significativo incremento degli oneri di dispacciamento a carico del sistema elettrico, determinando quindi una lesione dei diritti in termini di maggior onere per la totalità dell'utenza finale elettrica.

4. I procedimenti avviati, il cui termine di conclusione è stato prorogato con la deliberazione 459/2016/E/EEL, interessano una pluralità di soggetti. Allo stato attuale, essi sono caratterizzati da un differente grado di maturazione, in ragione sia delle diverse posizioni nei riguardi dell'inadempimento che contraddistinguono il singolo operatore coinvolto, sia delle diverse interazioni avute dall'Autorità col singolo operatore che, in molti casi, hanno comportato l'esigenza di riconoscere a quest'ultimo un ulteriore termine procedimentale per poter produrre memorie o documenti, nel pieno rispetto del contraddittorio.
5. Quanto sopra non consente pertanto la conclusione contestuale di tutti i procedimenti individuali avviati. Ogni procedimento sarà quindi concluso in esito alle valutazioni della particolare posizione nei riguardi dell'inadempimento del soggetto coinvolto.
6. È bene inoltre ricordare che, con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha evidenziato anche che i comportamenti oggetto dei relativi procedimenti potrebbero altresì integrare i presupposti per l'avvio di procedimenti sanzionatori per la violazione della propria regolazione o per integrazione di fattispecie previste dal REMIT. Peraltro, nella medesima deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha altresì precisato che l'accertamento dei suddetti presupposti potrà avvenire solamente in esito alla chiusura dei procedimenti 342/2016/E/EEL; conseguentemente, anche tali eventuali avvii sanzionatori seguiranno la singola valutazione della particolare posizione nei riguardi dell'inadempimento di ogni soggetto coinvolto che emergerà dal provvedimento di chiusura del relativo procedimento prescrittivo.
7. Tra gli utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo, oggetto dei procedimenti 342/2016/E/EEL, ricorre anche la società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società).
8. Con lettera dell'8 settembre 2016 (prot. Autorità 24740), successivamente integrata con lettera del 10 ottobre 2016 (prot. Autorità 28498), il responsabile del procedimento ha comunicato alla Società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR 244/01. In particolare, in tali comunicazioni sono stati rappresentati gli esiti dell'analisi condotta con riferimento:
 - i) agli sbilanciamenti effettivi delle unità di consumo nella titolarità della Società;
 - ii) ai corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di non arbitraggio applicati alle medesime unità di consumo.

9. La suddetta analisi è stata compiuta sia in modo puntuale, con riferimento ai mesi da marzo a luglio 2016, sia in modo aggregato, ossia con riferimento al comportamento mediamente tenuto, per il periodo gennaio 2015 – febbraio 2016.
10. In estrema sintesi, nelle risultanze istruttorie, cui si rinvia per maggiori dettagli, anche con riferimento alle modalità di calcolo utilizzate, si evidenzia come:
 - i) la Società, tramite il proprio portafoglio sotteso al relativo contratto di dispacciamento, sia responsabile di sbilanciamenti effettivi particolarmente elevati rispetto al prelievo effettivo delle unità di consumo nella propria titolarità;
 - ii) la Società abbia tratto un vantaggio economico dall'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo, associato alla vendita di energia a sbilanciamento.
11. Nell'ambito del procedimento, la Società ha replicato alle risultanze istruttorie con nota in data 17 ottobre 2016 (prot. Autorità 29501 del 18 ottobre 2016), svolgendo argomenti a sostegno della correttezza della propria condotta e sollevando diversi profili di criticità nell'operato dell'Autorità e nel contenuto delle richiamate risultanze istruttorie. Tuttavia, come si vedrà con maggior dettaglio nei successivi paragrafi, tutti i predetti argomenti non sono fondati.
12. In estrema sintesi, e per comodità espositiva, gli argomenti formulati dalla Società possono essere riassunti nei termini seguenti (sempre per comodità espositiva, per ogni argomento sono indicati i numeri dei paragrafi in cui essi sono valutati):
 - i) in primo luogo, la Società critica, sotto diversi punti di vista, le modalità con cui è stato gestito il procedimento, nonché l'individuazione del suo perimetro, lamentando una lesione del proprio diritto di difesa e del contraddittorio; più in dettaglio (tali argomenti sono valutati nei successivi paragrafi 13-21):
 - i.i) l'Autorità avrebbe omesso la comunicazione preventiva di avvio di procedimento, avendo adottato, con la deliberazione 342/2016/E/EEL, una intimazione, senza che ricorressero ragioni di urgenza tali da evitare di seguire le regole sulla partecipazione al procedimento;
 - i.ii) inoltre, l'Autorità non avrebbe fornito l'elenco completo degli operatori e dei produttori destinatari dell'intimazione, ciò che avrebbe precluso alla Società *“una verifica [...] della situazione dei propri concorrenti”* anche al fine di accertare eventuali disparità di trattamento a favore di altri operatori che, pur avendo tenuto le medesime condotte della Società, non sono stati però oggetto della deliberazione 342/2016/E/EEL;
 - i.iii) l'Autorità non avrebbe reso disponibile le comunicazioni di Terna, richiamate dalla predetta deliberazione, dalle quali dovrebbero risultare le violazioni dell'articolo 5 del REMIT da parte della Società; in tal modo, quest'ultima non sarebbe stata in grado di conoscere gli estremi della contestazione, né l'Autorità ne avrebbe quindi fornito la prova; inoltre, la Società svolge anche argomenti tesi a sostenere l'inapplicabilità del REMIT al caso di specie;

- i.iv) a fronte della deliberazione 342/2016/E/EEL risulterebbero anche contraddittorie le comunicazioni effettuate dal responsabile del procedimento in data 8 settembre e 10 ottobre 2016 con le quali, invece di proporre all’Autorità un provvedimento sanzionatorio per violazione del REMIT, ovvero una segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si sarebbe limitato *“a contestare un presunto inadempimento della Società rispetto al contratto di dispacciamento concluso con Terna”*;
- ii) in secondo luogo, la società sostiene che il quadro normativo vigente sino all’adozione della deliberazione 444/2016/R/EEL avrebbe legittimato gli utenti titolari delle unità di consumo *“a operare nel servizio di dispacciamento nei termini e con le modalità di programmazione [...] contestato”*, le quali sarebbero, infatti, rispettose delle logiche di mercato e del principio della concorrenza (questi argomenti sono valutati nell’ambito della Sezione A, in particolare ai paragrafi 35-38); sul punto, infatti, la Società precisa che:
- ii.i) *“sarebbe illogico e innaturale pretendere da un imprenditore di non operare sul mercato cercando di ricavare il massimo profitto”*;
- ii.ii) condotte analoghe a quelle contestate dall’Autorità sarebbero state tenute dalla quasi totalità degli operatori presenti sul mercato, ciò che *“non [potrebbe] essere frutto di un generalizzato comportamento illecito e illegittimo, ma che evidentemente era frutto di una regolamentazione che consentiva legittimamente tali forme di speculazione nel mercato del dispacciamento”*;
- ii.iii) in tale prospettiva, inoltre, la Società evidenzia di essere entrata nel mercato all’inizio dell’anno 2015 e di aver pertanto dovuto *“adeguarsi al sistema di programmazione già utilizzato dagli altri operatori, e cioè per poter fornire un prezzo dell’energia agli utenti finali concorrenziale e adeguato ai prezzi dei grandi operatori, programmando tutta la sua attività sul lungo periodo con tale modalità”*;
- iii) in terzo luogo, pertanto, a dire della Società, la misura prescrittiva prospettata dal responsabile del procedimento sarebbe un illegittimo tentativo di applicare retroattivamente la disciplina introdotta con la deliberazione 444/2016/R/ EEL (tale argomento è valutato e confutati ai successivi paragrafi 76-78;
- iv) in quarto luogo, inoltre, la misura prescrittiva prospettata dal responsabile del procedimento sarebbe irrituale e non inquadrabile nell’ambito del potere previsto dall’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 (tali argomenti sono valutati nei successivi paragrafi 67-71); ciò in quanto:
- iv.i) da un lato, ai sensi di quanto espressamente disposto da tale disposizione legislativa, l’Autorità potrebbe, al più, *“chiedere la corresponsione di un indennizzo, ma non certo il ricalcolo dei profitti e la restituzione di quota parte degli stessi”*;
- iv.ii) dall’altro lato, inoltre, con la misura prescrittiva prospettata dal responsabile del procedimento, l’Autorità entrerebbe nell’ambito delle relazioni contrattuali tra Terna e la Società, relazioni rispetto alle quali

l'Autorità è estranea, rientrando piuttosto nelle prerogative esclusive del giudice ordinario; al riguardo, inoltre, la Società evidenzia che Terna non le ha mai contestato l'inadempimento del contratto di dispacciamento (questo specifico profilo è riscontrato anche ai successivi paragrafi 54-56);

- v) in quinto luogo, inoltre, l'Autorità non avrebbe dimostrato che le condotte della Società siano non conformi a principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, né quale sia il nesso di causalità tra tali condotte e la lesione del diritto dell'utenza finale alla corretta valorizzazione degli oneri del dispacciamento (tale argomento trova una replica nelle valutazioni compiute nell'ambito della Sezione B, in particolare ai paragrafi 57-64);
- vi) a quest'ultimo riguardo, infatti, la Società argomenta anche che essa non sarebbe strutturalmente in grado di incidere su tali oneri in quanto, non essendo titolare di unità abilitate a operare sul mercato per il servizio del dispacciamento (MSD), non sarebbe in grado di incidere sulla formazione del prezzo che si forma nel predetto mercato e che viene utilizzato per la valorizzazione degli sbilanciamenti (su tale argomento, cfr. la replica esposta al successivo paragrafo 39);
- vii) per contro, la società evidenzia che proprio mediante le condotte contestate dall'Autorità, essa sarebbe riuscita a scontare margini tali da poter formulare alla propria clientela finale prezzi competitivi sui mercati *retail*, che dovrebbero compensare ampiamente gli oneri del dispacciamento posti a carico dei medesimi clienti (l'irrelevanza di tale circostanza è chiarita nell'ambito della Sezione B, in particolare al paragrafo 64);
- viii) in subordine, la Società chiede che l'Autorità le riconosca un legittimo affidamento nel tenere la condotta contestata; in particolare, un tale affidamento sarebbe stato giustificato dalla complessità e incertezza della regolazione in cui la Società si è trovata a operare solo dal 2015 e in un contesto in cui erano diffuse tra gli operatori quelle modalità di programmazione che oggi l'Autorità contesta; inoltre, secondo la Società, un ruolo decisivo per tale legittimo affidamento, lo avrebbe svolto "*dall'omessa vigilanza da parte dell'Autorità*", la quale, pur essendo a conoscenza di tali pratiche (sin da analoghe vicende che avevano interessato la Sardegna) non sarebbe "*mai intervenuta prima, prestando di fatto acquiescenza a tale sistema*" (tale argomento è valutato nell'ambito della Sezione A, in particolare ai paragrafi 40-42);
- ix) da ultimo, in via ancor più subordinata, la Società chiede che l'Autorità, qualora accolga le prospettazioni del responsabile del procedimento, si astenga dal fare ricorso ai criteri previsti dalla deliberazione 444/2016/R/ EEL, in quanto ciò avrebbe un effetto sulla Società eccessivamente penalizzante e sproporzionato, comportando un recupero di circa l'80% dell'utile conseguito dalla medesima con le proprie condotte (tale richiesta è trattata specificamente nel successivo paragrafo 79).

13. Prima di procedere alla valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria, si ritiene opportuno replicare da subito alle infondate critiche di natura procedimentale richiamate al numero *i*) del paragrafo 12.
14. È noto che l'avvio di un procedimento individuale per l'esercizio dei suoi poteri, anche prescrittivi, viene disposto d'ufficio (articolo 3, comma 1, DPR 244/01) dal Collegio dell'Autorità “*quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli uffici [...] gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorità per l'esercizio delle competenze*” (articolo 4, comma 1, DPR 244/01). Come noto non è necessario che, in sede di avvio, siano accertati in concreto i fatti rilevanti e puntualmente definiti gli estremi della contestazione al soggetto nei cui confronti si procede, essendo tale momento riservato, piuttosto, alla comunicazione delle risultanze istruttorie (articolo 16, comma 1, DPR 244/01).
15. Nel caso di specie, infatti, gli elementi acquisiti dagli Uffici dell'Autorità, sulla base delle segnalazioni compiute da Terna, come chiarito nella deliberazione 342/2016/E/EEL, evidenziavano condotte anomale diffuse tra gli operatori (tra i quali anche la Società) che ragionevolmente avrebbero potuto integrare gli estremi per l'adozione di misure prescrittive e/o di regolazione asimmetrica. Con la comunicazione delle risultanze istruttorie sono stati meglio precisati e verificati gli aspetti fattuali e le conseguenti contestazioni mosse nei confronti della Società, prefigurando una misura prescrittiva (e non quindi di regolazione asimmetrica).
16. In tale contesto, quindi, l'Autorità – contrariamente a quanto sostenuto dalla Società – ha agito nel pieno rispetto dei vincoli procedimentali stabiliti dalla legge, mettendo la Società in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa (possibilità che sarà ulteriormente rafforzata dalle misure descritte ai successivi paragrafi 86-87).
17. In tale prospettiva, va anche correttamente inquadrata l'intimazione di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL la quale, ovviamente, diversamente da quanto sostiene la Società (cfr. numero *i.i*) del precedente paragrafo 12), non costituisce una misura prescrittiva vincolante (la cui violazione è, a sua volta, sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95). L'intimazione in esame è, infatti, un atto di c.d. *moral suasion*, adottato – come da prassi ormai consolidata in molti procedimenti individuali per l'adozione di misure prescrittive e/o sanzionatorie – nelle more del procedimento medesimo. Si tratta, in altre parole, di un invito il cui inadempimento non è suscettibile di essere sanzionato dall'Autorità, ma al più, potrà essere rilevante ai fini di ulteriori valutazioni dell'Autorità, ad esempio nell'ambito del procedimento sanzionatorio che sarà eventualmente avviato in seguito all'adozione del presente provvedimento.
18. Quest'ultima considerazione consente anche di evidenziare come siano prive di fondamento anche le contestazioni della Società sulla lesione del suo diritto di difesa rispetto alle possibili violazioni REMIT (cfr. numero *i.iii*) del paragrafo 12), nonché sulla contraddittorietà tra deliberazione 342/2016/E/EEL e comunicazioni del responsabile del procedimento (cfr. numero *i.iv*) del paragrafo 12). Infatti, come detto, il procedimento avviato nei confronti della Società è volto all'adozione di misure prescrittive (articolo 2, comma 20, lettera d), legge 481/95)

e/o di regolazione asimmetrica (articolo 43, comma 5, decreto legislativo 93/11) e non ha, quindi, a oggetto l'accertamento di violazioni della disciplina REMIT (né di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità), per la conseguente adozione di sanzioni (articolo 2, comma 20, lettera c), legge 481/95) e/o di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 2, comma 33, legge 481/95), come invece pare assumere la Società.

19. Un tale aspetto – come già detto al precedente paragrafo 6 – è stato espressamente chiarito dalla stessa deliberazione 342/2016/E/EEL, con la quale l'Autorità ha precisato che solo nell'ambito del procedimento prescrittivo (e/o di regolazione asimmetrica) avrebbe potuto essere completata l'acquisizione di quegli elementi minimi e indispensabili per compiere una valutazione sull'eventuale integrazione o meno dei presupposti per l'ulteriore avvio di procedimenti sanzionatori. Un tale (eventuale) ulteriore avvio è stato quindi espressamente posticipato alla chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 342/2016/E/EEL (peraltro, sulla non configurabilità di violazioni della disciplina REMIT, si rinvia alla successiva Sezione D).
20. Risulta infondata anche la tesi secondo la quale l'Autorità avrebbe leso il diritto di difesa della Società omettendo di pubblicare l'elenco completo degli operatori destinatari dei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/R/EEL (cfr. lettera *i.ii*) del precedente paragrafo 12). Occorre ricordare infatti che, con tale deliberazione, sono stati avviati, pur nei confronti di un numero rilevante di operatori, una serie di procedimenti individuali. Come è chiarito nella comunicazione delle risultanze istruttorie (e come si vedrà meglio nei successivi paragrafi) alla Società è contestata un'attività di programmazione dell'energia contraria all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, in conseguenza della quale quest'ultima avrebbe tratto profitti che non avrebbe conseguito laddove un tale obbligo fosse stato rispettato. In tale prospettiva, il fatto che la Società sia messa in grado di conoscere il nominativo degli altri operatori destinatari di analogo procedimento è del tutto irrilevante (mentre potrebbe risultare particolarmente pregiudizievole per tali operatori).
21. Ovviamente, qualora l'Autorità venga a conoscenza di eventuali ulteriori operatori (rispetto a quelli oggetto dei procedimenti 342/2016/E/EEL) i quali, nel periodo considerato, hanno tenuto condotte analoghe a quelle della Società, anche nei confronti di tali operatori saranno avviati analoghi procedimenti.

VALUTAZIONI:

22. Rispetto agli elementi di fatto relativi alla Società emersi nell'ambito dell'istruttoria, richiamati sinteticamente al precedente paragrafo 10, e non contestati dalla Società, occorre valutare:
 - i) se e in che modo la programmazione compiuta dalla Società sia idonea a ledere i diritti degli utenti finali a una corretta formazione del prezzo sui mercati dell'energia e ad una corretta determinazione degli oneri di dispacciamento ad essi trasferiti;

- ii) se sussistano, pertanto, i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 o di misure temporanee di regolazione asimmetrica ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11 e, in tal caso, quali contenuti dette misure debbano avere.
23. Tali valutazioni, cui si procederà rispettivamente nelle sezioni B e C, richiedono che sia preliminarmente richiamato il contesto normativo nel quale si iscrive la vicenda, contesto che sarà tratteggiato nella successiva sezione A.

A. *Contesto normativo*

24. La condotta tenuta dalla Società deve essere valutata, innanzi tutto, alla luce della disciplina del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, il cui assetto è definito dall'Autorità con la deliberazione 111. Le disposizioni contenute in tale provvedimento sono recepite e implementate da Terna nell'ambito del proprio Codice di rete (che è sottoposto ad approvazione dell'Autorità). Il Codice di rete regola condizioni generali di contratto relative all'erogazione del servizio di dispacciamento (anche per il tramite di un apposito contratto-tipo, contenuto nell'Allegato A26 del suddetto Codice). In tale modo, pertanto, la regolazione dell'Autorità definisce e integra il contenuto dei singoli contratti di dispacciamento (in immissione ed in prelievo) conclusi tra Terna e i suoi utenti.
25. In termini generali, occorre ricordare che, mediante il servizio di dispacciamento, Terna garantisce agli utenti l'accesso e l'uso del sistema elettrico nazionale per la contestuale e continuativa esecuzione fisica in condizioni di sicurezza dei contratti di compravendita di cui questi ultimi sono controparte (articolo 3, comma 1, lett.(d), e articolo 4 della deliberazione 111).
26. Un elemento essenziale ai fini della sicurezza del sistema è il costante mantenimento dell'equilibrio, istante per istante, tra l'energia complessivamente immessa e quella prelevata (bilanciamento). La quantità di energia immessa da parte di ciascun impianto viene determinata da ciascun utente sulla base delle transazioni che avvengono sui mercati, nonché della disponibilità delle fonti primarie per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e/o di eventuali avarie che possono occorrere in tempo reale e/o di eventuali indisponibilità di elementi della rete che possono limitare l'energia che l'impianto può immettere in un determinato periodo di tempo. L'esatta quantità di energia effettivamente prelevata dipende, invece, dall'effettivo impiego che il cliente finale fa del proprio impianto di consumo, anche tenendo conto dell'eventuale autoproduzione in sito.
27. Compito di Terna è compensare immissioni e prelievi effettivi su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il bilanciamento del sistema come visto dalla propria rete. In particolare per tale scopo, non disponendo – in conseguenza della segregazione delle attività di rete e dispacciamento da quelle di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia,

Terna necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento sotto almeno due profili:

- i) da un lato, al fine di porre rimedio agli sbilanci causati dalle deviazioni rispetto ai programmi (in immissione e/o prelievo) che si formano in esito ai mercati dell'energia, essa si serve del contributo degli utenti che dispongono di particolari unità di produzione (c.d. unità abilitate); tali utenti partecipano con le proprie unità abilitate al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD – articoli 60 e 61 della deliberazione 111), dove Terna può concludere contratti in forza dei quali ordinare la variazione dell'energia immessa (e prelevata per le unità di produzione e pompaggio) sia in fase di programmazione, sia in tempo reale;
 - ii) dall'altro lato, al fine di ridurre per quanto possibile l'attivazione di risorse di bilanciamento da parte delle unità abilitate, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi quindi anche i titolari delle unità *non* abilitate (di produzione e di consumo), sono tenuti a rispettare i sopra citati programmi *vincolanti*, in immissione e/o prelievo, che si formano in esito ai mercati dell'energia (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111), proprio a minimizzazione dei volumi di bilanciamento a salvaguardia della sicurezza del funzionamento del sistema elettrico nazionale.
28. Il presente procedimento si focalizza sugli aspetti di cui al precedente paragrafo 27, numero *ii*). A tal proposito giova ricordare che, a livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) ceduta/acquisita a/da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111). Tale energia è inoltre valorizzata a un prezzo (definito in coerenza con quanto previsto agli articoli 39 e 40 della deliberazione 111) che dovrebbe essere, da un lato, idoneo a ribaltare sull'utente "sbilanciato" i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema tramite l'attivazione delle unità abilitate e, dall'altro, atto a disincentivare sbilanciamenti volontari che possano tradursi in oneri indebiti a carico del sistema. Analoghe considerazioni valgono anche per l'energia immessa/prelevata in difetto.
29. Infatti, il saldo netto fra i costi sottesi all'attivazione delle risorse fornite dalle unità abilitate e la regolazione economica dell'energia immessa/prelevata in difetto/eccesso dagli utenti del dispacciamento è posto a carico del sistema e, conseguentemente, della generalità dell'utenza finale. Esso viene coperto da un apposito corrispettivo (corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 – di seguito: corrispettivo *uplift*) che Terna applica ai propri utenti del dispacciamento che, a loro volta, lo possono ribaltare (direttamente o indirettamente per il tramite del prezzo della componente energia) sui clienti finali del proprio portafoglio.
30. Particolare rilievo assume in tale contesto l'obbligo per gli utenti del dispacciamento titolari di unità fisiche di produzione o consumo, previsto dall'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, di "*definire programmi di*

immissione e prelievo utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza". Con tale disposizione, l'Autorità ha esplicitato (rendendone sanzionabile la violazione) un principio generale, già immanente nel sistema, che costituisce declinazione particolare dei canoni di diligenza, correttezza e buona fede oggettiva con cui l'utente deve cooperare col gestore del sistema elettrico al fine di compiere una programmazione adeguata e accurata dei movimenti di energia nel/dal sistema. Tali previsioni sono, quindi, funzionali soprattutto ad assicurare il bilanciamento fisico del sistema.

31. Infatti, poiché l'intervento di Terna nell'ambito del dispacciamento, come visto, deve anche porre rimedio in tempo reale a squilibri del sistema generati da errori di programmazione, è necessario che gli utenti riducano al massimo tali errori mediante una programmazione quanto più accurata possibile, migliorando sempre più la bontà delle proprie stime. Peraltro, definire programmazioni accurate è una competenza specifica che gli utenti del dispacciamento, in quanto operatori professionali nei mercati elettrici, sono in grado di maturare rientrando nella diligenza specifica della propria attività e richiesta dai contratti di dispacciamento.
32. L'importanza di un tale obbligo, di effettuare una programmazione improntata a criteri di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, è stata evidenziata dall'Autorità sin dalla sua esplicita introduzione, avvenuta con la deliberazione 525/2014/R/EEL, ossia nelle more di una riforma organica della disciplina del dispacciamento e, in particolare, dei suoi corrispettivi. Ciò a fronte di una situazione in cui le approssimazioni su cui poggiava la disciplina all'epoca vigente (relativa in particolare alle modalità di calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale) fornivano segnali di prezzo per la valorizzazione degli sbilanciamenti che si erano progressivamente rivelati inadeguati a garantire la sicurezza del sistema elettrico in condizioni di economicità (e che quindi avevano favorito l'adozione da parte di utenti del dispacciamento di strategie di programmazione contrarie ai predetti canoni di correttezza – come evidenziato ad esempio nel documento per la consultazione 316/2016/R/EEL).
33. Pertanto, il comma 4.3 del contratto di dispacciamento in prelievo, ai sensi del quale l'utente, nei confronti di Terna, ha *“il diritto ed assume l'impegno vincolante di prelevare dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e in ciascun punto di dispacciamento di esportazione nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di prelievo relativo al medesimo punto”*, deve essere letto alla luce del predetto obbligo di programmare con diligenza, prudenza, perizia e previdenza, di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, che già costituiva l'esatto adempimento dei singoli contratti di dispacciamento (in prelievo e in immissione) stipulati da Terna con i suoi utenti, tra cui anche quello con la Società.
34. Nel caso di unità di consumo non abilitate, il *“programma vincolante modificato”* corrisponde al programma vincolante che si forma in esito al mercato

infragiornaliero (MI), ossia come risultante delle contrattazioni svolte e/o registrate dall'utente del dispacciamento (o dagli operatori di mercato da esso eventualmente delegati a operare sul suo conto di sbilanciamento effettivo) sui mercati dell'energia.

35. Rispetto al contesto normativo sopra tracciato, risulta destituita di fondamento la tesi della Società secondo la quale le modalità di programmazione a essa contestate sarebbero legittime in quanto consentite proprio dal quadro normativo vigente prima dell'adozione della deliberazione 444/2016/R/EEL (cfr. numero *ii*) del precedente paragrafo 12). Come visto, infatti, l'articolo 14, commi 1, 3 e 6, della deliberazione 111, indipendentemente dalla concreta disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento (e dalle conseguenti condotte e profili che, alla luce di detta disciplina, risultano materialmente possibili) pone in capo all'utente del dispacciamento l'obbligo di rispettare il proprio programma vincolante modificato e, soprattutto, l'obbligo di compiere una programmazione improntata a criteri di diligenza, perizia, prudenza e previdenza.
36. La società aveva quindi questo preciso obbligo di programmare secondo tali principi, al fine di contenere i propri sbilanciamenti. Il contenuto e le finalità di tale obbligo sono chiari, univoci e ampiamente chiariti nella motivazione della richiamata deliberazione 525/2014/R/EEL (deliberazione la cui legittimità è stata riconosciuta anche dal giudice amministrativo).
37. In altre parole, se è vero che la libertà di impresa consente agli operatori la ricerca e la massimizzazione del proprio profitto, ciò non autorizza comunque la Società – diversamente da quanto essa ritiene (cfr. numero *ii.i*) del precedente paragrafo 12 – a porre in essere ogni tipo di programmazione. Le condotte dell'utente del dispacciamento, infatti, trovano comunque un limite giuridico ben preciso, da un lato, nella regolazione dell'Autorità in tema di servizio pubblico di dispacciamento e, dall'altro lato, nei generali canoni di correttezza e buona fede oggettiva nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, recepiti e declinati con il citato comma 14.6 della deliberazione 111.
38. Sul punto, pertanto, il fatto che molti operatori abbiano tenuto analoghe condotte contrarie ai predetti limiti giuridici, non può certamente rendere lecita la condotta della Società (cfr. numero *ii.ii*) del precedente paragrafo 12). Si tratta, piuttosto, di un caso di diffusa inottemperanza a un obbligo ben preciso e chiaro nei suoi contenuti e nella sua portata. Né la società poteva dirsi "obbligata" a conformare la sua condotta con quella degli operatori inadempienti (cfr. numero *ii.iii*) del precedente paragrafo 12): infatti, l'unico obbligo giuridico cui la Società doveva conformarsi era quello di effettuare una programmazione ispirata ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
39. Inoltre, come visto, l'obbligo di programmare secondo i predetti principi si applica a tutti gli utenti del dispacciamento, ossia anche a coloro che, come la Società, sono titolari di sole unità non abilitate. Anche tali soggetti, infatti, sono tenuti a cooperare con Terna definendo programmi quanto più possibile accurati, al fine di limitare la dimensione degli sbilanciamenti e, quindi, di contenere conseguentemente l'onere sostenuto per porvi rimedio. Appare pertanto priva di

fondamento anche l'osservazione della Società (cfr. numero *vi*) del precedente paragrafo 12) secondo la quale gli utenti che, come lei, non sono titolari di unità abilitate, non sarebbero in grado di incidere sulla determinazione del valore degli oneri di sbilanciamento.

40. Le considerazioni sin qui svolte mostrano anche l'infondatezza della tesi (proposta in via subordinata – cfr. numero *viii*) del precedente paragrafo 12) secondo cui, in ogni caso, la Società avrebbe maturato un legittimo affidamento nella condotta di programmazione a essa contestata. In realtà, diversamente da quanto argomentato, il quadro normativo entro il quale la Società si è trovata a operare era chiaro e preciso nell'obbligare l'utente del dispacciamento a effettuare una programmazione coerente coi principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza. La deliberazione 525/2014/R/EEL motiva espressamente tale obbligo con la volontà di proibire proprio quelle condotte sulle quali la società pretende essersi formato un legittimo affidamento.
41. Né può dirsi, come fa la Società, che l'Autorità sia rimasta inerte rispetto a tali comportamenti. Come ricordato sopra, e in disparte i provvedimenti adottati con riferimento ai primi episodi presentatisi in Sardegna, l'Autorità è intervenuta proprio con la deliberazione 525/2014/R/EEL (dopo apposita consultazione) a porre il predetto obbligo (nelle more di un più lungo e articolato percorso di riforma della regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento).
42. Nel caso di specie, l'Autorità ha avviato il presente procedimento sulla base di informazioni trasmesse da Terna nell'ambito del TIMM e ai sensi del comma 14.7 della deliberazione 111, in base al quale il gestore di rete è tenuto a segnalare all'Autorità “*significativi e reiterati scostamenti dall'applicazione dei principi*” di diligenza, prudenza, perizia e previdenza da parte degli operatori. Queste ultime segnalazioni, come si nota, implicano una valutazione sulla sistematicità e la significatività degli sbilanciamenti e, quindi, possono essere compiute solo a fronte di un adeguato periodo di osservazione e di analisi delle condotte dell'utente ciò che peraltro è avvenuto nel caso di specie (cfr. anche successivi paragrafi 55 e 56).

A.1. Precisazioni su alcuni fattori di incidenza sul livello del corrispettivo uplift

43. Si ritiene qui opportuno compiere una precisazione, di carattere generale, sulle diverse modalità con le quali un utente del dispacciamento può, mediante differenti condotte anomale, incidere sulla determinazione del corrispettivo *uplift*. Tale precisazione si rende opportuna per chiarire ulteriormente l'ambito del presente procedimento rispetto ad altre valutazioni a esso estranee, ma che sono oggetto: (a) di altri procedimenti 342/2016/E/EEL (o avviati con la deliberazione 459/2016/E/EEL; di seguito: procedimenti 342/459/2016/E/EEL) oppure (b) di eventuali procedimenti sanzionatori che potrebbero essere avviati a carico della Società in esito anche al presente procedimento.
44. Al riguardo, si ritiene quindi opportuno ricordare che il livello del corrispettivo *uplift*, risultante dai meccanismi di cui al punto 29, a carico del sistema elettrico,

risulta influenzato, in via generale, da una serie di fattori diretti e indiretti come di seguito specificati:

- i) prezzi delle offerte accettate su MSD dal gestore della rete per garantire l'equilibrio fra immissioni e prelievi nel rispetto dei vincoli di sicurezza del sistema; tali prezzi sono generalmente superiori al prezzo zonale per le offerte a salire e inferiori al prezzo zonale (e più in generale al costo variabile di produzione dell'energia elettrica) per le offerte a scendere;
- ii) volume degli sbilanciamenti effettivi legati alle differenze fra quanto programmato, come risultato netto, sul mercato giornaliero (MGP), sul mercato infragiornaliero (MI) e, limitatamente alle unità abilitate, su MSD, e quanto immesso/prelevato in tempo reale; a tali volumi sono applicati i prezzi di sbilanciamento e i corrispettivi di non arbitraggio;
- iii) alterazione dell'andamento di MSD legata ad un dispacciamento sui mercati dell'energia non coerente con una stima diligente delle immissioni e dei prelievi; tale dispacciamento "alterato" deve essere corretto dal gestore della rete nella fase di programmazione ex-ante di MSD (dove il gestore riconduce l'assetto del sistema elettrico ad una configurazione di immissioni e prelievi coerente con le migliori previsioni di consumo e produzione rinnovabili al momento disponibili) con eventuali oneri a carico del sistema che non si sarebbero verificati in presenza di una programmazione diligente (oneri indebiti).

45. Quanto evidenziato al numero *i)* del precedente paragrafo 44, è estraneo al presente procedimento, ma assume rilievo nell'ambito di quei procedimenti 342/459/2016/E/EEL avviati nei confronti di utenti titolari di unità abilitate. Questi ultimi procedimenti, infatti, come noto, traggono avvio dall'osservazione che i prezzi delle offerte accettate a salire su MSD hanno registrato un significativo incremento nel corso del 2016 anche a seguito dell'adozione da parte di alcuni utenti del dispacciamento di strategie di trattenimento di capacità sui mercati dell'energia per alcune unità abilitate. Tali strategie hanno creato sulle predette unità abilitate significativi margini a salire da offrire su MSD a prezzi particolarmente elevati, ma comunque suscettibili di essere accettati a causa delle peculiari esigenze di sicurezza del sistema che presupponevano la presenza in servizio delle sopraccitate unità.
46. Ai fini del presente procedimento, invece, rileva l'aspetto evidenziato al numero *ii)* del precedente paragrafo 44. Infatti, come chiarito nella deliberazione 342/2016/E/EEL, il presente procedimento trae avvio dall'osservazione che il volume degli sbilanciamenti effettivi è aumentato, nel corso degli anni qui analizzati, per effetto di strategie di programmazione non diligente nei confronti del sistema, dalle quali alcuni utenti del dispacciamento hanno tratto un vantaggio economico in conseguenza delle anomalie insite nella vigente disciplina per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi (basata su una modalità di determinazione dello sbilanciamento aggregato zonale non coerente con l'effettivo stato, eccedentario o deficitario, del sistema). Tale fenomeno, inizialmente limitato alla Sardegna, si è gradualmente esteso a tutto il territorio

nazionale con picchi di sbilanciamento particolarmente rilevanti nel primo semestre del 2016, per poi attenuarsi con l'intimazione a cessare tali comportamenti disposta dall'Autorità con la medesima deliberazione 342/2016/E/EEL e, a decorrere dall'1 agosto 2016, con l'entrata in vigore della deliberazione 444/2016/R/EEL che ha modificato la disciplina degli sbilanciamenti.

47. Al riguardo, è bene inoltre osservare che le condotte di programmazione non diligente oggetto del presente procedimento, in linea teorica, assumono rilievo ai fini degli oneri di dispacciamento: (a) sia singolarmente, in quanto fonte di un volume di sbilanciamenti effettivi significativo, (b) sia in modo aggregato, ossia tenendo conto dell'insieme delle condotte adottate dagli utenti del dispacciamento di cui alla tabella 1 dell'Allegato A della deliberazione 342/2016/E/EEL.
48. In particolare, il presente provvedimento si concentra sulla condotta considerata singolarmente, oggetto di procedimento individuale, al fine di valutare se tale condotta integri o meno i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica. Invece, le analisi relative agli impatti del complesso delle strategie non diligenti sull'attività di approvvigionamento di risorse per il dispacciamento (e quindi sugli esiti di MSD) di cui al numero *iii*) del precedente paragrafo 44. hanno evidenziato l'assenza di effetti che possano essere direttamente imputati agli utenti del dispacciamento di cui alla tabella 1 dell'Allegato A della deliberazione 342/2016/E/EEL.

B. Valutazione delle condotte della Società

49. Al fine di valutare se le condotte tenute dalla Società siano lesive del diritto dell'utenza finale alla corretta formazione del prezzo sui mercati e a una corretta determinazione degli oneri di dispacciamento ad essa trasferiti, vale a dire abbiano causato oneri impropri sulla generalità dell'utenza, occorre verificare, nell'ambito del presente procedimento, se siano integrate tutte le seguenti condizioni, in particolare:
 - (a) se le strategie di programmazione da essa compiute siano contrarie all'obbligo di programmare con diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, comportandone una violazione;
 - (b) se da tali (eventuali) programmazioni non diligenti l'impresa abbia conseguito benefici economici (in termini di maggiori ricavi o minori costi nell'ambito della regolazione economica delle partite di bilanciamento); e
 - (c) se tali benefici conseguiti abbiano determinato, a livello complessivo, un onere a carico del sistema (mediante il corrispettivo *uplift*) e, quindi, della totalità dell'utenza finale.
50. Al fine di meglio chiarire il nesso tra i tre elementi sopra evidenziati, nella prospettiva di una valutazione sull'integrazione dei presupposti per un intervento prescrittivo (o di regolazione asimmetrica dell'Autorità – che si formulerà con maggior dettaglio nella successiva sezione C) occorre ricordare che, come

evidenziato nella precedente sezione A, l'obbligo di programmare con diligenza, prudenza, perizia e previdenza sopra richiamato è incluso anche negli specifici contratti di dispacciamento che ogni utente (quindi anche la Società) conclude con Terna. In forza di tale contratto (comma 4.3), pertanto, l'utente assume l'impegno a rispettare, per ciascun punto di dispacciamento in prelievo, il programma vincolante modificato in prelievo. Diversamente, incorre anche in un inadempimento contrattuale.

51. Inoltre, sempre ai sensi del citato contratto di dispacciamento, in attuazione della deliberazione 111, la quantità di energia che l'utente preleva in eccesso/difetto rispetto a tal programma è considerata acquisita/ceduta dall'utente da/a Terna. Ciò comporta che eventuali vantaggi economici conseguiti dalla Società nell'ambito del bilanciamento (cfr. elemento *(b)* del precedente paragrafo 49) sono il risultato della regolazione effettuata da Terna di importi calcolati applicando i corrispettivi di dispacciamento (calcolati sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 14, 39 e 40 della deliberazione 111 e dell'articolo 23 del TIS e recepiti dall'articolo 6 del contratto di dispacciamento in prelievo) ai quantitativi di energia che la Società è risultata aver prelevato in difetto/eccesso rispetto al suo programma vincolante modificato.
52. Laddove però risulti che il mancato rispetto del suddetto programma dipenda da una programmazione non diligente (elemento di cui alla lettera *(a)* del precedente paragrafo 49), la Società sarebbe altresì inadempiente anche con riferimento alla clausola di cui al comma 4.3 del contratto di dispacciamento in prelievo stipulato dalla medesima con Terna. Dato il nesso inscindibile tra l'ammontare degli importi maturati dalla Società nei confronti di Terna a titolo di corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e/o di non arbitraggio) e la programmazione compiuta dalla medesima Società in violazione di tale obbligazione, Terna non sarebbe tenuta ad adempiere alla liquidazione per intero delle partite economiche sottese agli sbilanciamenti effettivi, in quanto frutto di un inadempimento anche contrattuale (legato alla non diligenza nella programmazione) che ha portato la Società a maturare un indebito arricchimento a danno di Terna e, in ultima analisi, della collettività elettrica.
53. In altre parole, la programmazione non diligente, col relativo inadempimento contrattuale, determinerebbe, da parte di Terna, e poi della collettività elettrica, un esborso eccessivo, comprensivo di una quota che non sarebbe stata dovuta in presenza di una programmazione basata su principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza.
54. La predetta situazione non rivestirebbe un rilievo esclusivamente interno alle parti dei citati contratti di dispacciamento in prelievo, come invece preteso dalla Società (cfr. numero *iv.ii*) del paragrafo 12), atteso che, come già visto nella sezione A:
 - i) i contenuti di tali contratti sono integrati e definiti dalla regolazione adottata dall'Autorità (alla quale tale contratto fa esplicito riferimento);
 - ii) il testo del contratto stesso è approvato con specifico provvedimento dell'Autorità che ne verifica la conformità alla propria regolazione;

- iii) gli oneri netti sostenuti da Terna per l'erogazione del servizio di dispacciamento derivanti dalla liquidazione delle partite economiche afferenti a tali contratti sono posti a carico della generalità degli utenti (mediante il corrispettivo *uplift*) e, quindi, in ultima analisi, della generalità dei clienti finali (elemento di cui alla lettera *(c)* del precedente paragrafo 49).
55. Inoltre, Terna non avrebbe potuto disciplinare in autonomia una liquidazione parziale delle partite economiche sottese al contratto di dispacciamento, necessitando al riguardo, proprio in forza dell'inscindibile legame fra regolazione dell'Autorità e contratto di dispacciamento, di uno specifico provvedimento emanato dall'Autorità stessa che integri e definisca le conseguenze legate agli eventuali inadempimenti contrattuali discendenti dalla mancata diligenza. Proprio in tal senso deve essere intesa la previsione del comma 14.7 della deliberazione 111 secondo la quale Terna è tenuta a segnalare “*significativi e reiterati scostamenti dall'applicazione dei principi*” di diligenza, perizia, prudenza e previdenza enunciati al comma 14.6 della medesima deliberazione al fine di consentire all'Autorità di adottare i provvedimenti di competenza, fra cui rientrano anche interventi di natura prescrittiva quali quelli oggetto del presente procedimento avviato nei confronti della Società.
56. Terna, nella fattispecie in esame, ha segnalato all'Autorità con apposita comunicazione ai sensi del sopracitato comma 14.7 (la comunicazione del 21 giugno 2016, prot. Autorità 17692, del 22 giugno 2016 e comunicazione del 22 giugno 2016, prot. Autorità 17834, del 23 giugno 2016) la presenza di continui e reiterati scostamenti dai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza; anche sulla base di tali comunicazioni l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare tempestivamente nei confronti della Società il procedimento in esame.
57. Precisato quindi il quadro entro cui valutare i comportamenti della Società, occorre rilevare, in primo luogo, che le evidenze emerse nell'ambito dell'istruttoria (e rappresentate nella comunicazione effettuata dal responsabile del procedimento – cfr. precedente paragrafo 10) mostrano che, nel periodo di osservazione, la Società è incorsa in sbilanciamenti significativi, che in alcuni mesi consecutivi, a livello zonale, hanno superato anche il 100% rispetto all'energia effettivamente prelevata a consuntivo. Inoltre, la condotta risulta anche reiterata per gran parte del periodo sotto osservazione.
58. Si tratta, quindi, di una anomalia macroscopica sia per dimensioni, sia per frequenza di accadimento. Una tale anomalia perpetuata dalla Società risulta del tutto incompatibile con la diligenza e la perizia richiesta a un operatore professionale ed esperto, quale deve essere l'utente del dispacciamento.
59. A quest'ultimo riguardo, l'Autorità ritiene importante precisare, discostandosi in parte dalla comunicazione delle risultanze istruttorie, che intende escludere dalle anomalie di sbilanciamento rilevanti, al fine di qualificare la condotta della Società come incompatibile con l'obbligo di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, quegli sbilanciamenti che abbiano natura episodica e di non sistematica reiterazione; ciò a favore della Società.

60. Una tale valutazione si giustifica in ragione dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'osservazione e nelle analisi sugli esiti del monitoraggio delle programmazioni da parte di utenti del dispacciamento in prelievo, alla luce della quale si può ritenere che situazioni caratterizzate dall'anomala incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai programmi vincolanti in esito ai mercati, qualora si presentino in forma episodica e non reiterata, nella maggior parte dei casi trovano la loro causa di giustificazione in circostanze di fatto peculiari, riconducibili alle specificità del portafoglio clienti dell'operatore. L'episodicità della condotta, secondo la comune esperienza maturata in tale specifico settore, tratta da un periodo pluriennale di monitoraggio, consente di ritenere che il mancato rispetto del programma non sia imputabile a una programmazione non diligente.
61. Nel caso in esame, in realtà, come già detto, la Società ha compiuto, in alcune zone, sbilanciamenti elevati e reiterati, ponendosi al di fuori della dovuta diligenza che si era impegnata ad onorare.
62. In secondo luogo, ulteriore elemento rilevante che emerge dall'istruttoria, richiamato nel precedente paragrafo 10, consiste nel fatto che, dalla programmazione così disequilibrata (per quantitativi e durata), la Società ha conseguito un beneficio economico che non si sarebbe verificato se la Società avesse compiuto una programmazione coerente con l'obbligo di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111.
63. Il predetto beneficio ha determinato un onere indebito in capo a Terna (come chiarito anche ai precedenti paragrafi 52-54), che ha comportato, per effetto dei meccanismi descritti alla precedente Sezione A, un incremento del livello del corrispettivo *uplift* e, per riflesso, un incremento del prezzo dell'energia pagato dalla generalità dell'utenza finale (cui il corrispettivo *uplift* direttamente o indirettamente è ribaltato).
64. Quanto sopra dimostra, smentendo quanto sostenuto dalla società (cfr. numero v) del paragrafo 12), come la condotta tenuta dalla Società, contribuendo all'incremento del corrispettivo *uplift*, abbia leso il diritto dell'utenza finale alla corretta formazione del prezzo. Alla luce di quanto sopra, appare anche del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dalla Società, secondo la quale quest'ultima avrebbe trasferito ai propri clienti finali parte dei benefici conseguiti (cfr. numero vii) del precedente paragrafo 12). Ciò che rileva in questa sede è, infatti, che detti benefici che la società ha tratto, da un lato, sono indebiti, in quanto conseguiti mediante una programmazione contraria all'obbligo di programmare con diligenza, prudenza, perizia e previdenza e, dall'altro lato, hanno comunque concorso a determinare un aumento del corrispettivo *uplift* a carico quindi dell'intera utenza finale.

C. Sui presupposti e i contenuti dell'intervento dell'Autorità

65. Come già detto nella parte in fatto, con la deliberazione 342/2016/E/EEL l'Autorità ha prospettato l'adozione di provvedimenti prescrittivi volti a far cessare la condotta lesiva del diritto degli utenti (ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95) e/o di provvedimenti temporanei di regolazione asimmetrica (ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11).
66. Nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti per l'adozione di provvedimenti temporanei di regolazione asimmetrica, in quanto si ritiene che la misura prescrittiva, i cui presupposti si ritengono invece integrati, meglio contribuisca ad assicurare un'adeguata e proporzionale tutela del diritto dell'utenza finale a una corretta formazione dei prezzi sui mercati e alla corretta valorizzazione degli oneri di dispacciamento ad essi trasferiti.
67. Prima di procedere, occorre compiere in via preliminare alcune considerazioni di ordine generale sull'ambito e i limiti del potere intestato all'Autorità dall'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, al fine di mostrare l'infondatezza della tesi della Società secondo la quale, con tale provvedimento, l'Autorità potrebbe al più imporre il pagamento di un indennizzo, ma non intervenire nei rapporti contrattuali tra Terna utente del dispacciamento al fine di recuperare importi indebitamente percepiti da quest'ultimo (cfr. rispettivamente numeri *iv.i*) e *iv.ii*) del precedente paragrafo 12).
68. Il riferimento all'indennizzo che compie la Società è fuorviante e non conferente nel caso in esame. Infatti, l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, chiaramente attribuisce all'Autorità il potere di ordinare all' esercente il servizio di pubblica utilità *"la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo"*. L'indennizzo cui fa riferimento la disposizione è l'istituto disciplinato dall'articolo 12, comma g), della medesima legge ai sensi del quale, tra l'altro, l'Autorità ha il potere di stabilire sistemi di indennizzi automatici che devono essere corrisposti all'utente in caso di mancato rispetto di standard specifici di qualità o altre clausole contrattuali.
69. Quanto osservato al precedente paragrafo – oltre a ribadire il potere dell'Autorità di intervenire anche nei rapporti contrattuali in cui si realizzano i servizi di pubblica utilità sottoposti a sua regolazione – comporta che, qualora la condotta lesiva posta in essere dalla società configuri anche il mancato rispetto di standard di qualità o clausole contrattuali oggetto del predetto sistema di indennizzi automatici, allora l'Autorità, nell'ordinare la cessazione di tale condotta lesiva, ordini all'operatore di rispettare l'obbligo di corrispondere il predetto indennizzo automatico. In altre parole, l'applicazione di un indennizzo non è un contenuto necessario della misura prescrittiva (che appunto è volta a inibire una condotta lesiva del diritto dell'utente) ma costituisce un contenuto meramente eventuale, condizionato appunto dalla presenza di obblighi di corrispondere indennizzi automatici.
70. Quanto al contenuto necessario della misura prescrittiva, invece, esso si atteggia in base al contenuto specifico del diritto dell'utente che viene leso e a come concretamente si realizza una tale lesione. In tale prospettiva, pertanto, è del tutto

irrilevante che le condotte lesive su cui interviene l’Autorità si concretizzino in atti rilevanti compiuti nell’esecuzione di un rapporto contrattuale. Ciò vale, a maggior ragione, per quei contratti che – come il contratto di dispacciamento – sono interamente regolati dall’Autorità (cfr. precedente paragrafo 54).

71. Nel caso in esame, oggetto del presente procedimento, come chiarito al numero *i*) del precedente paragrafo 22, il *diritto leso* è quello degli utenti finali a una corretta formazione del prezzo sui mercati dell’energia e a una corretta determinazione degli oneri di dispacciamento a essi trasferiti. Invece, quanto alle *modalità con cui si è realizzata una tale lesione*, come chiarito al paragrafo 49, l’ipotesi contestata riguarda la presenza di strategie di programmazione contrarie all’obbligo di cui al più volte citato comma 14.6 della deliberazione 111, dalle quali strategie l’impresa abbia conseguito benefici economici che abbiano determinato, a livello complessivo, un incremento dell’onere a carico del sistema mediante il corrispettivo *uplift*.
72. A fronte del quadro sopra ribadito, come emerso e chiarito nella precedente sezione B: (a) le condotte tenute dalla Società hanno determinato un incremento dell’onere sostenuto da Terna e, conseguentemente, un incremento del corrispettivo *uplift*; (b) il beneficio economico conseguito dalla Società non è interamente dovuto, in quanto il suo ammontare è diretta conseguenza del suo inadempimento all’obbligo di programmare con diligenza, perizia, prudenza e previdenza (di cui al più volte citato articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, come recepito dal contratto di dispacciamento concluso tra Terna e la Società).
73. Al riguardo, tuttavia, non risulta che, a oggi, la Società si sia attivata per restituire gli importi netti corrispondenti alla quota indebitamente trattenuta. Ciò comporta, pertanto, che risulta ancora attuale la lesione del diritto dell’utenza sopra considerato, con la conseguente integrazione dei presupposti per l’adozione di un provvedimento che, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, ordini alla Società di restituire a Terna i predetti importi netti indebitamente trattenuti, affinché gli importi così restituiti, siano riattribuiti a beneficio dell’utenza finale, al fine di ripristinare i soprarichiamati diritti lesi.
74. Peraltro, è bene anche precisare da subito che la posizione di indebito della Società, rilevante ai fini della predetta misura prescrittiva, è riferita a condotte compiute non oltre il mese di luglio 2016. Ciò in ragione del fatto che, a partire dall’1 agosto 2016, è entrata in vigore la deliberazione 444/2016/R/EEL, che avrebbe precluso la possibilità degli utenti del dispacciamento di trarre significativi vantaggi economici dall’adozione di strategie di programmazione non diligenti nei riguardi del sistema; la successiva deliberazione 800/2016/R/EEL rafforzerà, con decorrenza dall’1 maggio 2017, le suddette disposizioni.
75. La quantificazione degli importi indebiti sarà effettuata da Terna sulla base dei principi di carattere generale declinati nei successivi paragrafi, principi che si ritengono sostanzialmente coerenti con quanto prospettato nell’ambito della comunicazione delle risultanze istruttorie (salvo un aspetto che sarà esplicitato in

seguito). Infatti, e in estrema sintesi, la predetta comunicazione chiariva almeno che:

- (a) sotto il profilo sostanziale, Terna debba fare riferimento ai parametri e alle bande di tolleranza individuate nella deliberazione 444/2016/R/EEL;
 - (b) sotto il profilo procedurale, l'esito della quantificazione deve avvenire nel rispetto del contraddittorio con la Società (che potrà fornire elementi specifici che ne hanno determinato nel concreto la condotta) e sarà oggetto di specifico provvedimento dell'Autorità.
76. Pertanto, in primo luogo, Terna deve applicare le soglie di tolleranza previste dalla deliberazione 444/2016/R/EEL, in particolare quelle di cui al punto 2 di tale provvedimento. La scelta di prendere a riferimento i parametri della deliberazione 444/2016/R/EEL, quali elementi indicativi idonei a quantificare, in linea di massima, una sovraremunerazione dell'utente non dovuta da parte di Terna, appare giustificata in ragione del fatto che le soglie di tolleranza previste da tale provvedimento non fanno altro che codificare quel *livello medio di prestazione* che, attualmente, nella prassi degli operatori, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre la quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente.
77. Infatti, il criterio della diligenza, prudenza, perizia e previdenza non è che una codificazione espressa, nell'ambito del contratto di dispacciamento, della generale regola di comportamento che integra e definisce l'oggetto dell'esatto adempimento delle obbligazioni che gli utenti del servizio assumono nei confronti di Terna ai sensi degli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile. Come noto, si tratta di una clausola generale che trova il suo parametro di misurazione concreta nel livello medio delle pratiche consolidate nel tempo tra gli operatori professionali del settore.
78. In tale prospettiva, la deliberazione 444/2016/R/EEL, nell'individuare parametri e bande di tolleranza ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento, non fa altro che consolidare parametri e livelli già in essere, ponendosi anche in linea di continuità evolutiva con altri precedenti atti della stessa Autorità che sono intervenuti sul tema (cfr. ad esempio, oltre ai documenti di consultazione che hanno preceduto tale provvedimento, anche la deliberazione 197/2013/E/EEL con cui si è conclusa l'indagine conoscitiva sulle programmazioni anomale registrate in Sardegna). Risulta, pertanto, infondata la tesi sostenuta dalla Società sull'applicazione retroattiva dei parametri e delle bande di tolleranza di cui alla deliberazione 444/2016/R/EEL (cfr. numero *iii*) del paragrafo 12); come visto, è piuttosto quest'ultimo provvedimento che codifica il livello medio di prestazione che, nell'attuale prassi degli operatori, identifica una soglia di tolleranza oltre la quale lo sbilanciamento è ritenuto riconducibile a una programmazione non diligente.
79. Inoltre, alla luce di tale considerazione, risulta anche privo di fondamento l'argomento della Società che lamenta un'eccessiva onerosità dell'applicazione dei predetti criteri (tale da giustificare l'adozione di parametri meno "severi" – cfr. numero *ix*) del precedente paragrafo 12). Infatti, la rilevante quota percentuale

degli utili della cui restituzione la Società si duole, altro non è che la misura del beneficio indebitamente conseguito dalla Società in forza della propria programmazione non diligente (peraltro, sulla possibilità di rivedere i criteri di quantificazione degli importi da restituire, cfr. anche i successivi paragrafi 87-88).

80. In secondo luogo, Terna deve fare riferimento alle sole zone di mercato e ai soli mesi in cui la Società è incorsa in sbilanciamenti eccedenti il parametro di cui al precedente paragrafo 76 (ossia la soglia del punto 2 della deliberazione 444/2016/R/EEL), traendone un beneficio economico (valutato sulla base del differenziale fra il prezzo di sbilanciamento effettivo applicato alla Società, maggiorato del corrispettivo di non arbitraggio e PUN). I criteri puntuali di valutazione e l'elenco dei mesi e delle zone oggetto dei recuperi sono dettagliati nell'Allegato B al presente provvedimento.
81. Al riguardo, l'Autorità intende discostarsi in parte dalla comunicazione delle risultanze istruttorie, circoscrivendo l'ambito di intervento di Terna al solo periodo compreso tra il mese di gennaio 2016 e il mese di luglio 2016.
82. La scelta prospettata al punto precedente si giustifica in ragione del fatto che, dalle analisi compiute, risulta che è solo a partire dall'anno 2016 che risultano concentrarsi i maggiori oneri per il sistema (in termini di incremento complessivo del corrispettivo *uplift*) conseguenti alle programmazioni non diligenti oggetto dei procedimenti 342/459/2016/E/EEL. Invece, nel restante periodo, l'onere complessivo per il sistema risulta molto attenuato e di dimensione contenuta rispetto ai costi amministrativi che dovrebbe sostenere comunque Terna (e quindi il sistema) per il relativo recupero. Quest'ultimo aspetto rende economicamente non conveniente, e quindi inefficiente dal punto di vista dell'azione amministrativa, procedere ai recuperi anche per tutto il 2015.
83. In terzo luogo, quindi, Terna procederà, per le zone di mercato e i mesi oggetto di valutazione a ricalcolare i corrispettivi di sbilanciamento effettivo secondo i criteri generali di cui ai successivi paragrafi 84 e 85 e dettagliati, con riferimento alla Società, nell'Allegato B al presente provvedimento.
84. In particolare, Terna ricalcherà i corrispettivi di sbilanciamento effettivo ed applicherà per ciascuna zona e per ciascun mese in cui la condotta della Società sia risultata non diligente il minore tra:
 - i) il corrispettivo complessivo mensile ottenuto valorizzando a prezzo zonale del MGP tutti gli sbilanciamenti effettivi orari eccedentari la soglia di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/EEL, mantenendo invece la regolazione vigente (quindi senza ulteriore conguaglio) per tutti gli sbilanciamenti effettivi rientranti all'interno della soglia;
 - ii) il corrispettivo complessivo mensile ottenuto valorizzando a prezzo zonale del MGP tutti gli sbilanciamenti effettivi orari.

Terna procederà in tal modo con riferimento a tutti i periodi orari rilevanti, inclusi nei mesi sopra indicati (indipendentemente dal segno dello sbilanciamento aggregato zonale e dall'effettivo stato del sistema). In altre parole, il comportamento non diligente tenuto dalla Società viene sterilizzato dal punto di vista della valorizzazione degli sbilanciamenti e liquidato come se i volumi

conseguenti alla programmazione non diligente fossero stati acquisiti o ceduti direttamente sul MGP (l'applicazione del prezzo zonale agli sbilanciamenti effettivi orari non diligenti, combinata con il corrispettivo di non arbitraggio, porta a una valorizzazione per tali valori pari al PUN). Allo stesso tempo si garantisce alla Società che il corrispettivo così rideterminato non sia penalizzante rispetto a quello corrispondente alla valorizzazione a PUN di tutti gli sbilanciamenti effettivi.

85. Il calcolo sarà effettuato separatamente per ciascuna zona e ciascun mese. Ciò consente di compensare fra loro su base mensile e su base zonale i benefici maturati dalla Società in esito a comportamenti non diligenti (maggiori ricavi per sbilanciamenti positivi o minori costi per sbilanciamenti negativi) con le eventuali perdite sofferte dalla medesima sempre in esito a comportamenti non diligenti (minori ricavi per sbilanciamenti positivi o maggiori costi per sbilanciamenti negativi). La Società sarà, pertanto, chiamata a restituire la sola posizione netta (che è correlata ai dati di natura economica già comunicati alla Società nell'ambito delle risultanze istruttorie), ossia l'effettivo beneficio che essa ha tratto in quel dato mese e in quella data zona, determinato come il minor valore tra il beneficio derivante dagli sbilanciamenti eccedentari la soglia standard di cui al punto 76 e il beneficio in eccesso rispetto alla valorizzazione a PUN dello sbilanciamento mensile zonale.
86. In quarto luogo, sotto il profilo più propriamente procedurale, l'Autorità intende assicurare alla Società la massima garanzia del contraddittorio nella determinazione degli importi da restituire, consentendole una interazione diretta con la medesima Autorità e i suoi Uffici, più efficace rispetto a quella mediata da Terna come prefigurata nella comunicazione delle risultanze istruttorie. Ciò anche in ragione del fatto che l'attività di calcolo di Terna prevista dall'Allegato B è un'attività in tutto vincolata (con la conseguenza che la Società è in grado di prevedere da sé quali saranno gli esiti del calcolo da parte di Terna).
87. Pertanto, l'Autorità intende riconoscere alla Società la facoltà di presentare direttamente ai suoi Uffici nuovi elementi utili per valutare la sua posizione e/o la sua condotta alla luce dei criteri sopra elencati. A tal fine, tali elementi devono pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento. L'Autorità deciderà con provvedimento, confermando ovvero modificando i criteri di calcolo di cui all'Allegato B.
88. Terna procederà quindi alla quantificazione definitiva degli importi dovuti dalla Società e alla liquidazione delle relative partite economiche nell'ambito della sessione SEM2 di cui al TIS, che si svolgerà nell'anno 2017 (liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto 2017).

D. Valutazione dei potenziali abusi di mercato ai sensi del REMIT

89. La deliberazione 342/2016/E/EEL aveva ipotizzato che le condotte di programmazione non diligente potessero configurarsi, oltre che come possibili

violazioni del sopra richiamato articolo 14, comma 6, della deliberazione 111, anche come potenziali condotte manipolative ai sensi dell'articolo 5 del REMIT, in ragione degli effetti o dei segnali inviati (o suscettibili di inviare) sull'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso. Al riguardo, peraltro, la citata deliberazione aveva anche evidenziato che una valutazione in tal senso sarebbe stata possibile solo in occasione della conclusione del presente procedimento.

90. Sebbene la qualificazione delle condotte della Società alla luce del REMIT costituisca un profilo logicamente distinto dagli aspetti oggetto del presente provvedimento (che sono invece relativi alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di misure prescrittive), si ritiene tuttavia opportuno precisare sin d'ora, anche al fine di fornire un quadro certo e chiaro a tutti gli operatori coinvolti che, in esito agli approfondimenti svolti, l'Autorità valuta che non sussistano i presupposti per l'integrazione della violazione della suddetta fattispecie prevista dal REMIT. Infatti, le condotte di programmazione non diligenti messe in atto dalla Società non integrano i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi del REMIT in quanto non risultano, singolarmente, aver alterato i prezzi di mercato, pur avendo influito, come si è visto, sulla determinazione degli oneri di dispacciamento trasferiti alla clientela finale che è l'oggetto del presente provvedimento prescrittivo e dell'eventuale avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione della disciplina del dispacciamento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare, nei confronti della Società, la misura prescrittiva descritta alla precedente sezione C a ristoro dei consumatori i cui diritti risultano lesi, con facoltà per la Società di inviare ulteriori elementi utili nei termini sopra precisati;
- sia altresì necessario dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare gli elementi acquisiti con riferimento alle strategie di programmazione adottate dalla Società ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori per la sola violazione della regolazione dell'Autorità (in particolare del comma 14.6 della deliberazione 111);
- sia inoltre opportuno precisare sin d'ora che, laddove sia avviato il procedimento di cui al precedente punto, il tempestivo adempimento della misura prescrittiva da parte della Società sarà positivamente valutato in sede di quantificazione della eventuale sanzione;
- in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti nei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL e della delicatezza dei temi trattati, in coerenza con quanto disposto con la deliberazione 177/2017/E/EEL, sia opportuno differire la pubblicazione dell'Allegato A al presente provvedimento, recante l'indicazione della ragione sociale della Società, al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori

conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL

DELIBERA

1. di ordinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, alla Società identificata nell'Allegato A al presente provvedimento, di restituire a Terna al fine del ristoro per la generalità dell'utenza elettrica, secondo i criteri e le modalità definite ai successivi punti da 2 a 5, gli importi corrispondenti al beneficio indebito conseguito per effetto della strategia di programmazione non diligente adottata dalla Società come meglio precisata in motivazione;
2. di prevedere che Terna quantifichi gli importi, di cui al punto 1, sulla base dei criteri definiti nell'Allegato B al presente provvedimento, che recepisce quanto già precisato in motivazione o, qualora la Società si avvalga della facoltà di cui al punto 3, come in seguito rivisti secondo quanto previsto al punto 4;
3. di riconoscere, alla Società, la facoltà di trasmettere all'Autorità, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al presente provvedimento;
4. responsabile del procedimento relativo alla valutazione degli eventuali elementi trasmessi dalla Società ai sensi del precedente punto 3, è il Direttore della Direzione Mercati all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale; l'Autorità, entro il termine ordinario di successivi 60 giorni, si esprime con proprio provvedimento sugli eventuali elementi inviati dalla Società, confermando ovvero modificando l'Allegato B al presente provvedimento;
5. di prevedere che Terna proceda alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento di cui al punto 1, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4, nell'ambito della sessione SEM2 di cui al TIS prevista per l'anno 2017 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di agosto 2017);
6. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare gli elementi acquisiti con riferimento alle strategie di programmazione adottate dalla Società ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori per violazione della regolazione dell'Autorità (in particolare del comma 14.6 della deliberazione 111);
7. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni